



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 7 marzo 2012
(OR. en)**

7352/12

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0038 (NLE)**

**EEE 12
DENLEG 24
MI 158
ENT 60**

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	6 marzo 2012
n. doc. Comm.:	COM(2012) 88 final
Oggetto:	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE in merito ad una modifica dell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera di Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, a Uwe CORSEPIUS, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2012) 88 final



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 6.3.2012
COM(2012) 88 final

2012/0038 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE
in merito ad una modifica dell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e
certificazioni)**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Per garantire la certezza del diritto e l'omogeneità del mercato interno, il Comitato misto SEE provvede a integrare con la massima sollecitudine, dopo l'adozione, tutta la pertinente legislazione comunitaria nell'accordo SEE.

2. ESITO DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO

Il progetto di decisione del Comitato misto SEE (allegato alla proposta di decisione del Consiglio) mira a modificare l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE aggiungendo l'acquis dell'Unione europea adottato di recente in questo settore, cioè

- (1) il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio;
- (2) la raccomandazione 2010/133/UE della Commissione, del 2 marzo 2010, sulla prevenzione e sulla riduzione della contaminazione da carbammato di etile nelle acquaviti di frutta con nocciolo e nelle acquaviti di residui di frutta con nocciolo nonché sul monitoraggio dei livelli di carbammato di etile nelle suddette bevande,

che devono essere integrati nell'accordo.

Ai fini dell'attuazione del regolamento (CE) n. 110/2008, si propongono alcuni adattamenti, in particolare

- (a) le disposizioni del regolamento non pregiudicano il diritto degli Stati EFTA di vietare, sulla base di criteri non discriminatori, l'immissione sul mercato nazionale di bevande spiritose destinate al consumo umano il cui titolo alcolometrico sia superiore al 60% vol. L'obiettivo di questo adattamento, già previsto nel regolamento (CEE) n. 1576/89, è ridurre i problemi che il consumo di alcol può provocare negli Stati EFTA-SEE.
- (b) Gli Stati EFTA-SEE sono invitati ad inviare rappresentanti alle riunioni del Comitato per le bevande spiritose, di cui all'articolo 25, dedicate a questioni contemplate dagli atti cui è fatto riferimento nell'accordo. I rappresentanti degli Stati EFTA partecipano a pieno titolo ai lavori del Comitato, ma non hanno diritto di voto.
- (c) Il paragrafo 4, lettera d), del protocollo I dell'accordo non si applica al capo III del regolamento. Di conseguenza, le procedure relative alle domande e alla registrazione delle indicazioni geografiche saranno affidate alla Commissione anche quando si tratta di domande provenienti dagli Stati EFTA-SEE.
- (d) È necessario aggiungere alcuni elementi nell'allegato III per mantenere i riferimenti alle indicazioni geografiche norvegesi.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

A norma dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo, spetta al Consiglio, su proposta della Commissione, definire la posizione dell'Unione in ordine a tali decisioni.

Il progetto di decisione del Comitato misto SEE viene trasmesso dalla Commissione al Consiglio, per adozione, quale posizione dell'UE. La Commissione spera di poterlo presentare quanto prima in sede di Comitato misto SEE.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE
in merito ad una modifica dell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e
certificazioni)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114 e
l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE") contiene disposizioni e norme specifiche in materia di regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio¹.
- (3) Occorre integrare nell'accordo la raccomandazione 2010/133/UE della Commissione, del 2 marzo 2010, sulla prevenzione e sulla riduzione della contaminazione da carbammato di etile nelle acquaviti di frutta con nocciolo e nelle acquaviti di residui di frutta con nocciolo nonché sul monitoraggio dei livelli di carbammato di etile nelle suddette bevande².
- (4) Il regolamento (CE) n. 110/2008 abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio³, che è integrato nell'accordo e deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo.
- (5) Il regolamento (CEE) n. 1014/90 della Commissione⁴, che è integrato nell'accordo, è diventato obsoleto⁵ e deve pertanto essere soppresso dall'accordo.

¹ GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16.

² GU L 52 del 3.3.2010, pag. 53.

³ GU L 160 del 12.6.1989, pag. 1.

⁴ GU L 105 del 25.4.1990, pag. 9.

⁵

- (6) Per ridurre i problemi legati al consumo di alcol, gli Stati EFTA possono vietare, sulla base di criteri non discriminatori, l'immissione sul mercato nazionale di bevande spiritose destinate al consumo umano il cui titolo alcolometrico sia superiore al 60% vol.
- (7) Tenuto conto delle caratteristiche particolari del sistema di registrazione delle indicazioni geografiche per le bevande spiritose e del fatto che il numero di richieste di registrazioni degli Stati EFTA dovrebbe essere molto basso, il paragrafo 4, lettera d) del protocollo 1 non si applica a queste questioni. Di conseguenza, le procedure relative alle richieste e alla registrazione delle indicazioni geografiche saranno affidate alla Commissione anche quando si tratta di domande provenienti dagli Stati EFTA-SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di Comitato misto SEE in merito alle modifiche proposte dell'allegato II dell'accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

ALLEGATO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N.

del [...]

**che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni)
dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato "l'accordo", in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (3) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. ... del⁶.
- (4) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio⁷.
- (5) Occorre integrare nell'accordo la raccomandazione 2010/133/UE della Commissione, del 2 marzo 2010, sulla prevenzione e sulla riduzione della contaminazione da carbammato di etile nelle acquaviti di frutta con nocciolo e nelle acquaviti di residui di frutta con nocciolo nonché sul monitoraggio dei livelli di carbammato di etile nelle suddette bevande⁸.
- (6) Il regolamento (CE) n. 110/2008 abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio⁹, che è integrato nell'accordo e deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo.
- (7) Il regolamento (CEE) n. 1014/90 della Commissione¹⁰, che è integrato nell'accordo, è diventato obsoleto¹¹ e deve pertanto essere soppresso dall'accordo.
- (8) Tenuto conto delle caratteristiche particolari del sistema di registrazione delle indicazioni geografiche per le bevande spiritose e del fatto che il numero di richieste di registrazioni degli Stati EFTA dovrebbe essere molto basso, appare opportuno non applicare il paragrafo 4, lettera d), del protocollo 1 a queste questioni. Questa disposizione lascia impregiudicate le altre decisioni del Comitato misto SEE.

⁶ GU L ... del ..., pag. ...

⁷ GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16.

⁸ GU L 52 del 3.3.2010, pag. 53.

⁹ GU L 160 del 12.6.1989, pag. 1.

¹⁰ GU L 105 del 25.4.1990, pag. 9.

¹¹ GU C 30 del 6.2.2009, pag. 18.

- (9) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle bevande spiritose. La legislazione relativa alle bevande spiritose non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come indicato nell'introduzione al capitolo XXVII dell'allegato II dell'accordo. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XXVII dell'allegato II dell'accordo è così modificato:

1. i punti 1 (Regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio) e 2 (Regolamento (CEE) n. 1014/90 della Commissione) sono soppressi.
2. Dopo il punto 8 (Regolamento (CE) n. 2870/2000 della Commissione) è inserito quanto segue:

“9. **32008 R 0110**: Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16), modificato da:

- **32008 R 1334**: Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008 (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

- (a) le disposizioni del regolamento non pregiudicano il diritto degli Stati EFTA di vietare, sulla base di criteri non discriminatori, l'immissione sul mercato nazionale di bevande spiritose destinate al consumo umano il cui titolo alcolometrico sia superiore al 60% vol.
- (b) Gli Stati EFTA interessati sono invitati ad inviare osservatori alle riunioni del Comitato per le bevande spiritose, di cui all'articolo 25, dedicate a questioni contemplate dagli atti cui è fatto riferimento nell'accordo. I rappresentanti degli Stati EFTA partecipano a pieno titolo ai lavori del Comitato, ma non hanno diritto di voto.
- (c) Il paragrafo 4, lettera d), del protocollo I dell'accordo non si applica al capo III del regolamento.
- (d) All'allegato III è aggiunto quanto segue:

Categoria di prodotto	Indicazione geografica:	Paese di origine
15. Vodka	<i>Íslenskt Vodka/Icelandic Vodka</i>	Islanda
	<i>Norsk Vodka/Norwegian Vodka</i>	Norvegia

24. Akvavit/aquavit	<i>Íslenskt Brennivín/Icelandic Aquavit</i> <i>Norsk akevitt/Norsk Aquavit/Norsk Akvavit/Norwegian Aquavit</i>	Islanda Norvegia
Altre bevande spiritose	Le indicazioni geografiche qui sopra menzionate riguardano prodotti non definiti nel regolamento. Pertanto, devono essere completate dalla denominazione di vendita "bevanda spiritosa". Gli Stati EFTA che producono tali bevande spiritose comunicano alle altre Parti contraenti le definizioni nazionali di questi prodotti.	

10. **32010 H 0133**: Raccomandazione 2010/133/UE della Commissione, del 2 marzo 2010, sulla prevenzione e sulla riduzione della contaminazione da carbammato di etile nelle acquaviti di frutta con nocciolo e nelle acquaviti di residui di frutta con nocciolo nonché sul monitoraggio dei livelli di carbammato di etile nelle suddette bevande (GU L 52 del 3.3.2010, pag. 53)."

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 110/2008 e della raccomandazione 2010/133/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il..., a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo*.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, [...].

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
[...]

I segretari
del Comitato misto SEE
[...]

* [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]